



Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 7 ottobre 2024

DIRETTIVA SERVIZI E CONCESSIONI PER PICCOLE DERIVAZIONI IDROELETTRICHE: RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

La Corte costituzionale, [con l'ordinanza n. 161 del 2024](#), ha rivolto alla Corte di giustizia dell'Unione europea tre quesiti, concernenti l'applicabilità della direttiva 2006/123/CE (cd. direttiva servizi) alle concessioni per piccole derivazioni idroelettriche.

La Corte era stata investita da un ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, che aveva impugnato l'art. 3 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 17 del 2023.

Tale disposizione, in particolare, prevede la proroga della durata di concessioni per piccole derivazioni idroelettriche alle seguenti condizioni: a) che vi sia l'istanza del concessionario; b) che la proroga serva ad allineare la durata della concessione a quella necessaria a consentire al concessionario di fruire integralmente degli incentivi ottenuti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; c) che la sommatoria fra la durata originaria della concessione e il periodo di proroga rispetti il termine massimo, pari a trent'anni, che sin dall'inizio può essere assegnato a concessioni di piccole derivazioni idroelettriche.

Il ricorso dello Stato contestava, oltre alla violazione del riparto di competenze fra Stato e regioni nelle materie «produzione, trasporto e distribuzione dell'energia», nonché «tutela della concorrenza», la lesione degli obblighi assunti nei confronti dell'Unione europea, in particolare con l'art. 12 della direttiva servizi.

La Corte costituzionale ha ritenuto prioritario sciogliere il nodo interpretativo concernente l'applicabilità di tale direttiva allo specifico settore delle piccole derivazioni idroelettriche e, a tal fine, ha sottoposto alla Corte di giustizia tre quesiti.

Ha chiesto: a) se la direttiva servizi debba ritenersi applicabile «anche a impianti che svolgono attività di mera produzione di energia elettrica»; b) ove tale applicabilità sia riconosciuta, se la direttiva servizi osti alla disciplina di uno Stato membro, che si avvalga, quale criterio per distinguere l'attitudine o meno degli impianti di derivazione a rendere scarsa la risorsa idroelettrica, della differenza fra grandi e piccoli impianti; c) infine, in caso di risposta affermativa al primo e al secondo quesito, se la direttiva servizi osti alla disciplina di uno Stato membro che preveda una proroga della concessione, motivata dall'esigenza di consentire l'utilizzo integrale degli incentivi ottenuti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, fermo restando il limite dei trent'anni che sin dall'inizio può essere assegnato a una concessione per piccola derivazione idroelettrica.

In attesa della decisione della Corte di giustizia dell'Ue, la Corte costituzionale ha sospeso il giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge della Regione Emilia-Romagna.

Roma, 7 ottobre 2024